

Dividendi qualificati esteri nel quadro RL

Occorre, poi, verificare l'applicazione del credito di imposta previsto dall'art. 165 del TUIR

/ Salvatore SANNA

Le istruzioni al modello UNICO 2016 PF prevedono che i dividendi derivanti dalla **partecipazione qualificata** al capitale di una società estera devono essere riportati nella sezione I-A del quadro RL, indicando l'ammontare imponibile e le ritenute subite.

Per questa tipologia di reddito di capitale vige il principio della **tassazione "per cassa"**. Pertanto, affinché tali proventi concorrano al reddito imponibile prodotto nel 2015, è necessario che siano stati percepiti nel medesimo periodo d'imposta senza che rilevi il momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Ai sensi dell'[art. 27](#) comma 4 del DPR 600/73, i dividendi di fonte estera scontano nel 2015 una **ritenuta d'acconto del 26%** a cura del sostituto residente che interviene nella riscossione dei medesimi.

A questa disposizione si affianca quanto stabilito dal comma 4-bis dell'art. 27 del DPR 600/73, secondo cui le ritenute alla fonte italiane sui dividendi e sui proventi assimilati di fonte estera (percepiti da persone fisiche e non relativi alle imprese) devono essere operate dal sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione "al netto delle ritenute operate dallo Stato estero".

Pertanto, la base di calcolo su cui commisurare le ritenute alla fonte italiane da applicare in sede di riscossione è data dal dividendo o provento assimilato "originario" al **netto** dell'intero ammontare delle **imposte estere** su di esso applicate dal soggetto erogante, ivi compreso il caso in cui tali imposte risultino essere state prelevate in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con lo Stato estero da cui il reddito proviene.

Con riferimento agli utili relativi a partecipazioni qualificate, la ritenuta si applica sul **40%** oppure sul **49,72%** (per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) dell'importo già al netto delle ritenute applicate all'estero.

Si supponga un dividendo percepito nel 2015 che:

- ammonta a 100.000 euro ed è imponibile per il 49,72%;
- proviene dall'**Irlanda** (uno Stato non considerato a fiscalità privilegiata), scontando una tassazione estera convenzionale del 15%.

In tal caso, nel 2015 il contribuente non imprenditore subisce una ritenuta a titolo di acconto dall'interme-

diario italiano pari a $85.000 \times 49,72\% \times 26\% = 10.988,12$ euro. Inoltre, è tenuto alla compilazione del **rigo RL1** del modello UNICO 2016 PF indicando:

- nella colonna 1, il codice 5, in quanto trattasi di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in un Paese estero che non applica un regime fiscale privilegiato;
- nella colonna 2, il 49,72% degli utili percepiti, ossia 49.720 euro;
- nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute subite pari a 10.988 euro.

Si deve compilare il quadro CE del modello UNICO

Riguardo alla ritenuta subita che corrisponde a quella convenzionale, è possibile procedere allo scomputo del **credito di imposta** ai sensi dell'[art. 165](#) del TUIR, in quanto essa si riferisce ad un reddito che concorre alla base imponibile del percipiente. È necessario considerare, però, che l'art. 165 comma 10 del TUIR prevede che, "nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente".

Per i dividendi "qualificati" provenienti dall'Irlanda, quindi, anche la detrazione dell'imposta estera avviene nella misura del 49,72% del prelievo applicato.

Nel caso di specie, dunque, durante la compilazione del quadro CE della dichiarazione dei redditi, occorre considerare che l'**importo massimo scomputabile** è pari a $15.000 \times 49,72\% = 7.458$ euro.

Si ricorda che, a partire dal modello UNICO 2016, per detrarre il credito di imposta ex art. 165 del TUIR è necessario procedere alla compilazione della sezione I del **quadro CE** (e non più del quadro CR). Detta sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero in cui sono state pagate imposte a titolo definitivo, per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.

Tuttavia, il credito per le imposte pagate all'estero spetta **fino a concorrenza** della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo, e sempre nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.